

Codice A1814B

D.D. 14 settembre 2026, n. 1762

Pratica AL-AT-2626. Concessione demaniale e autorizzazione idraulica (P.I. 1725) per la posa di idrometro e cavidotto staffati al ponte esistente sul fiume Bormida di Spigno lungo la strada comunale per la frazione Montaldo di Spigno nel Comune di Merana (AL), nell'ambito del progetto del percorso ciclo-pedonale denominato "Ritroviamo il fiume". RICHIEDENTE: Unione Montana Alta Langa.



ATTO DD 1762/A1814B/2026

DEL 14/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-AT-2626. Concessione demaniale e autorizzazione idraulica (P.I. 1725) per la posa di idrometro e cavidotto staffati al ponte esistente sul fiume Bormida di Spigno lungo la strada comunale per la frazione Montaldo di Spigno nel Comune di Merana (AL), nell'ambito del progetto del percorso ciclo-pedonale denominato "Ritroviamo il fiume". RICHIEDENTE: Unione Montana Alta Langa.

Con nota a ns prot. n° 37082 del 10/08/2026 l'Unione Montana Alta Langa con sede legale in piazza Oberto, 1 – 12060 Bossolasco (CN) - C.F. 90049820047 ha presentato la domanda di concessione demaniale e di autorizzazione idraulica per la posa di un idrometro e cavidotto staffati al ponte esistente sul fiume Bormida di Spigno lungo la strada comunale per la frazione Montaldo di Spigno nel Comune di Merana (AL), a servizio del percorso ciclo-pedonale denominato "Ritroviamo il fiume", così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa redatti dall'ing. Roberto Garino iscritto al n. 5913 Y dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento"), ha comunicato l'avvio del procedimento, con nota prot. n. 37649 del 13/08/2026.

L'intervento in progetto prevede l'installazione di un idrometro radar, montato su un palo staffato sul lato di valle del ponte esistente sul fiume Bormida di Spigno, lungo la strada comunale per la frazione Montaldo di Spigno nel Comune di Merana (AL). A corredo della strumentazione, verrà posato un cavidotto con tracciato proveniente dalla sponda in sinistra idrografica, destinato all'alloggiamento e alla protezione delle linee di alimentazione elettrica e di trasmissione dati della strumentazione.

Tenuto conto che l'Unione Montana Alta Langa ha ottenuto il benestare alla realizzazione dell'opera in oggetto dal Comune di Merana in qualità di Ente proprietario del ponte.

Vista la D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016, con cui sono state approvate le modalità di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti.

A seguito dell'istruttoria tecnica condotta sugli elaborati di progetto, si evince che la realizzazione delle opere in argomento, non determina modifiche o riduzione della sezione di deflusso del corso d'acqua, e pertanto può ritenersi ammissibile sotto il profilo idraulico, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Richiamato integralmente quanto previsto nell'Allegato A della D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016, che qualora emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento ospitante, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni trenta sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare e a versare i ratei del canone dell'anno in corso nell'esercizio 2026, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento.

Il canone annuo è determinato in Euro 218,00 (duecentodiciotto/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12.12.2024.

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del regolamento l'Unione Montana Alta Langa risulta esonerata dal versamento delle spese di istruttoria.

Preso atto che, come si evince dall'art. 11 comma 4 del regolamento, l'Unione Montana Alta Langa risulta esonerata dal versamento della cauzione.

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori un carico di Euro 72,00 dovuta alla Regione Piemonte dall'Unione Montana Alta Langa a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso, a cui dovrà essere associato il numero 516/2026 assunto con la D.D. n. 2610/A1801C/2025, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

All'Unione Montana Alta Langa verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Visto l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Viste le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Vista la legge regionale n. 20/2002 (Legge finanziaria per l'anno 2002) e la legge regionale n.12/2004 del 18/05/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004";
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2002 "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

1) di concedere all'Unione Montana Alta Langa con sede legale in piazza Oberto, 1 – 12060 Bossolasco (CN) - C.F. 90049820047, l'occupazione di aree demaniali con posa di idrometro e cavidotto staffati sul lato di valle del ponte esistente sul fiume Bormida di Spigno lungo la strada comunale per la frazione Montaldo di Spigno nel Comune di Merana (AL), nell'ambito del progetto del percorso ciclo-pedonale denominato "Ritroviamo il fiume", come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

2) di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario, ad eseguire le opere sopra richiamate, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni :

- i lavori inerenti la posa dell'idrometro e del cavidotto dovranno essere effettuati senza l'accesso ed il transito nell'alveo del fiume Bormida di Spigno con mezzi meccanici e dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati ai manufatti esistenti durante la realizzazione dell'opera;
- durante l'installazione della strumentazione non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva

l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell'opera dovrà obbligatoriamente comunicare attraverso il Portale demanio idrico e difesa del suolo, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, così da consentire eventuali verifiche di conformità fra quanto previsto in progetto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la rispondenza dell'intervento al progetto approvato e alle prescrizioni impartite, corredata da idonea documentazione fotografica dello stato finale dei luoghi e dei lavori eseguiti;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- qualora, come previsto nell'Allegato A della D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016, emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento ospitante, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;
- l'autorizzazione idraulica si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità dell'infrastruttura ospitante;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

3) di richiedere la firma del disciplinare di concessione, secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento.

4) di stabilire:

- la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

6) di incassare la somma di Euro 72,00 dovuta dall'Unione Montana Alta Langa, a titolo di ratei canone demaniale per l'anno 2026, sull'accertamento n. 516/2026 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (cod. ben. n. 128705).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I Funzionari estensori
Roberto Ivaldi
Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_disc_staff__Bormida_di_spigno_Merana_UMAL.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti*

Schema di Disciplinare di concessione demaniale per la posa di idrometro e cavidotto staffati al ponte esistente sul fiume Bormida di Spigno lungo la strada comunale per la frazione Montaldo di Spigno nel Comune di Merana (AL).

Richiedente: Unione Montana Alta Langa con sede legale in piazza Oberto, 1 – 12060 Bossolasco (CN) - C.F. 90049820047 nella persona del ...

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per la posa di idrometro e cavidotto staffati al ponte esistente sul fiume Bormida di Spigno lungo la strada comunale per la frazione Montaldo di Spigno nel Comune di Merana (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni

La realizzazione dell'opera concessa e la successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. ____/A1814B del _____, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 30 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2056.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa

sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. Il concessionario esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità del manufatto ospitante. Qualora siano eseguiti interventi di adeguamento idraulico o di rimozione del manufatto ospitante, il concessionario ha l'obbligo di adeguare o rimuovere, a sua cura e a sue spese, l'infrastruttura concessa. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 218,00

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6

Deposito cauzionale

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale n. 10/2022, l'Unione Montana Alta Langa risulta esonerata dal versamento della cauzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale in particolare, quanto previsto nell'Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016,

Art. 9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale in via Ferrari, 3 – 14036 MONCALVO (AT).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

_____li, _____

Firma del concessionario

*firmato in digitale**

L'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore

*firmato in digitale**

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.